

Sentenza n. 21398 del 30 novembre 2012 (ud. del 28 settembre 2012) della Corte Cass., Sez. civ. V

Svolgimento del processo

La vicenda trae origine dalla notifica dell'avviso di accertamento nr ... notificato in data 31/12/2003 diretto a ... emesso dall'Agenzia delle Entrate di ... sezione distaccata di ... per l'anno di imposta 1998 con il quale l'Ufficio, dopo aver rilevato che i compensi dichiarati dal contribuente per l'anno 1998 erano inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, aveva elevato il reddito di lavoro autonomo da lire ... a lire ... ed aveva così richiesto il pagamento di una maggiore imposta IRPEF' più addizionale ed IRAP oltre sanzioni, interessi ed accessori.

Il contribuente chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento alla Commissione Tributaria Provinciale di ... eccependo di aver svolto l'attività autonoma di medico chirurgo-otorino in via del tutto residuale rispetto a quella di lavoratore dipendente e la CTP con sentenza nr. ... emessa in data ... rigettava il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale della ... con sentenza nr. ... depositata in data ... rigettava il ricorso in appello proposto dal contribuente avverso la sentenza di primo grado, per non avere il contribuente fornito prova contraria atta a giustificare il conseguimento di un minor reddito.

Avverso tale decisione ... ha presentato ricorso per cassazione con un motivo.

Resisteva la Agenzia delle Entrate con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con un unico motivo il ricorrente ... denuncia una serie di censure generiche e difficilmente comprensibili riunendo distinte fattispecie senza indicare alcuna norma di legge e tantomeno i punti della sentenza che intende impugnare. Il motivo di censura esposto nel ricorso è poi privo del quesito di cui all'art. 366 *bis* c.p.c., e ciò rende il ricorso stesso inammissibile.

2. In particolare, in ordine alla lamentata "violazione di legge per erronea e falsa applicazione di norme di diritto, errore di diritto, omessa e falsa applicazione delle norma in materia" occorre rilevare che il ricorrente non ha precisato quali sono le norme di diritto che si intendono violate e pertanto il motivo di impugnazione non può che essere respinto per assoluta indeterminatezza.

3. Quanto poi alla denunciata "omessa o insufficiente motivazione della sentenza, coritraddittorietà della sentenza e vizio di omessa valutazione delle prove" il ricorrente nemmeno specifica quali sono le prove che la CTR avrebbe omesso di valutare e perché esse avrebbero dovuto condurre ad una differente valutazione, posto che la CTR ha

affermato nella sentenza che il ricorrente non aveva offerto elemento alcuno di prova in ordine al minor reddito conseguito, idoneo a superare la presunzione legale di cui all'accertamento parametrico previsto dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 184. Infatti la circostanza che il contribuente abbia inteso modificare la dichiarazione a suo tempo presentata mediante dichiarazione integrativa L. n. 289 del 2002, ex art. 8, allo scopo di eliminare l'autovettura ... acquistata il ... dai beni di uso promiscuo con relativa detrazione della quota di ammortamento e considerarla invece di uso strettamente personale, non è sufficiente a dimostrare, secondo la valutazione condivisibile del giudice di appello, che l'esclusione dalla contabilità per l'anno in esame delle relative detrazioni consenta di rientrare nei valori parametrici.

Il ricorso proposto dal ricorrente deve quindi essere dichiarato inammissibile per mancanza del quesito e le spese processuali possono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso, conferma la sentenza impugnata e compensa le spese di giudizio tra le parti.